

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: AREA VASTA 4 – DETERMINA A CONTRARRE PER CONTRATTO PONTE EX ART. 63 COMMA 2 LETT. C D. LGV. 50/2016 APPALTO FORNITURA AUSILI PER INCONTINENZA USO DOMICILIARE

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. Di dare atto del ricorrere dei presupposti di cui al comma 2 lettera c art. 63 D. Lgv. 50/2016 che dispone la legittimità della procedura negoziata senza pubblicazione di bando "(...) *nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (...)*", allorché le circostanze invocate a giustificazione del ricorso a tale procedura non siano imputabili all'amministrazione aggiudicatrice, come nel caso di specie; anche avuto riguardo alla circolare MEF prot. 20518 del 19/02/2016 debitamente citata nel documento istruttorio;
2. Di adottare pertanto determina a contrarre per l'espletamento della procedura negoziata di cui al precedente punto del dispositivo, finalizzata all'affidamento dell'appalto di fornitura di ausili per incontinenza ad uso domiciliare per l'Area Vasta 4 di Fermo e stipula del relativo "contratto ponte", in attesa dell'aggiudicazione della gara di pari oggetto da parte di ASUR medesima (procedura di gara al momento alla fase di valutazione delle offerte tecniche) o in subordine del soggetto aggregatore;
3. di dare atto che la spesa complessiva presunta, calcolata su una durata iniziale presunta di mesi 12, pari ad € 1.268.700 IVA 4% compresa è coerente e compatibile con il budget 2016 e quello 2017, quando approvato;

4. di precisare che in ogni caso, nel contratto ponte sarà prevista clausola di salvaguardia onde consentire il recesso anticipato in caso di utile aggiudicazione della gara del soggetto aggregatore, unitamente a clausola di estensione in caso di protrarsi della procedura di gara di quest'ultimo oltre la scadenza inizialmente fissata;
5. Di nominare RUP della presente procedura il Dott. Fulvio De Cicco, in qualità di Direttore UOC Acquisti e Logistica AV4;
6. di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
7. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente Determina rientra nei casi "altro";
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
9. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi dell'art. 26 comma 6 LR 26/96

Ancona, sede legale ASUR


IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa *Nadia Storti*)




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr. *Pierluigi Sigliuoci*)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. *Alessandro Marini*)



La presente determina consta di n. 9 pagine di cui 2 di allegati, che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(UOC ACQUISTI E LOGISTICA AREA VASTA 4)

Normativa di riferimento: L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale); D.G.R.M. 1704/05 (Art. 3, comma della L.R. 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR); Determina 785/05 DG ASUR (Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamento provvisori) e successive proroghe; D. Lgv. 50/2016 (codice degli appalti); L 208/2016 art.1 comma 548.

La scrivente ASUR AV4 ha necessità di acquisire la fornitura di ausili per incontinenza ad uso domiciliare, stante la scadenza del precedente contratto di appalto, aggiudicato a suo tempo in esito a gara ad evidenza pubblica, successivamente proseguito in regime di proroga tecnica in attesa di utile aggiudicazione della nuova gara d'appalto. A riguardo vuole precisarsi che: la predetta nuova gara d'appalto risulta regolarmente indetta con determina 317ASUR/DG2015; le offerte sono state ricevute entro il termine del 18/09/2015; la commissione giudicatrice è stata nominata con determina 890ASUR/DG2015 ed è attualmente in corso la fase di valutazione.

Come noto, il DPCM 24/12/2015, pubblicato su GU del 9/02/2016, ai sensi dell'art.9 comma 3 DL 24/04/2014 n°66 convertito dalla L 89/2014, ha medio tempore individuato per il biennio 2016-2017 le categorie di beni e servizi per le quali le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di ricorrere a CONSIP o ad altro soggetto aggregatore (SUAM per la Regione Marche) per la stipula dei relativi contratti, con competenza esclusiva dei predetti soggetti allo svolgimento delle relative procedure di gara. Il servizio di fornitura di ausili per incontinenza veniva compreso tra tali categorie.

Premesse le suesposte circostanze, s'intende richiamare la circolare MEF prot. 20518 del 19/02/2016 che ha fornito indicazioni operative circa la legittima gestione del periodo transitorio inevitabilmente intercorrente tra la scadenza del contratto preesistente e l'utile aggiudicazione della nuova gara d'appalto del soggetto aggregatore – oppure, come nel caso di che trattasi, dell'autonoma gara d'appalto legittimamente indetta prima dell'entrata in vigore della succitata normativa - come segue: *"Nel caso di fabbisogno di beni e servizi afferenti a categorie merceologiche indicate nel DPCM (...), in caso di gara non ancora bandita dall'Ente del Servizio Sanitario Nazionale, è obbligatorio ricorrere ai Soggetti Aggregatori di riferimento ovvero alla CONSIP. L'Ente del SSN verifica la presenza di iniziative attive (es. convenzioni...) alle quali aderire presso il Soggetto Aggregatore di riferimento o presso CONSIP. In assenza di iniziative attive, se il Soggetto Aggregatore di riferimento ha in programma un'iniziativa che tuttavia è in fase di avvio e comunque non ancora perfezionata, è possibile ricorrere*

alle seguenti fattispecie: stipula di un "contratto ponte" ai sensi dell'art.57 comma 2 lett. c del Codice degli Appalti (procedura negoziata senza pubblicazione di bando) per lo "stretto tempo necessario" all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o CONSIP, eventualmente inserendo clausola di auto tutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente; (omissis, in quanto non pertinente)(...)".

In ragione di ciò, ASUR verificava col soggetto aggregatore di riferimento (SUAM) se quest'ultimo avesse concluso la propria gara o avesse individuato, ai fini dell'approvvigionamento, altra centrale di committenza, giusto quanto previsto dall'art.1 comma 549 L 208/2015, per l'approvvigionamento medio tempore delle categorie merceologiche di competenza esclusiva, tra cui quello di fornitura di ausili per incontinenza di che trattasi. Con nota prot. 0233793 del 12/04/2016, SUAM comunicava l'assenza di accordi di collaborazione con altri soggetti aggregatori.

Preso atto del quadro così risultante ed alla luce di tale impostazione, con circolare prot. 23348 del 3/08/2016 (doc.to agli atti) il Direttore Generale ASUR assegnava ai responsabili delle UUOCC Acquisti e Logistica di ciascuna Area Vasta il compito di individuare eventuali fattispecie concrete corrispondenti all'ipotesi sopra rappresentata, onde formulare proposta di espletamento di procedura negoziata finalizzata alla stipula di contratto ponte, ai sensi e per gli effetti della sopra citata circolare MEF. Tale proposta doveva in particolare valutare l'opportunità di procedere a negoziazione con il solo operatore economico uscente, in ragione "(...) *del costo tecnico/organizzativo/gestionale in termini di costo beneficio dell'eventuale passaggio ad altro operatore economico, dandosi atto che la complessità è da intendersi più evidente nel caso di servizi (...)*". Con successiva nota prot. 27035 del 20/09/2016 veniva nominato apposito tavolo tecnico, presieduto dal Direttore Amministrativo ASUR, con il compito di valutare le succitate proposte ed esprimere parere circa la predetta possibilità di procedere a negoziazione con il solo fornitore uscente.

In esecuzione del percorso così tracciato, la scrivente AV4 presentava relazione tecnica a firma congiunta dello scrivente Dott. Fulvio De Cicco in qualità di Direttore UOC Acquisti e Logistica AV4 e del Dott. Massimo Fioretti in qualità di Direttore UOC Farmacia e responsabile dell'esecuzione, datata 26/09/2016 avente ad oggetto l'appalto di fornitura di ausili per incontinenza ad uso domiciliare, che si allega al presente atto per ogni maggior dettaglio.

Nella predetta relazione, si evidenziava tra l'altro come "(...) *l'organizzazione del servizio, sia nel suo complesso sia nell'articolazione delle diverse prestazioni accessorie sopra descritte, è strettamente connesso con l'organizzazione distrettuale finalizzata all'erogazione della relativa prestazione. Inoltre deve evidenziarsi la complessità organizzativa propria della gestione, presa in carico, orientamento e consegna domiciliare riferita ad oltre n°5.200 pazienti. A tal proposito si rimarca come l'utilizzo dell'ausilio per incontinenza – o meglio l'eventuale cambio di prodotto – rappresenta elemento di notevole stress e disagio per il paziente e per la famiglia; tal che esso non solo richiede un lungo periodo di orientamento ed adattamento; ma apparirebbe del tutto ingiustificato a*

fronte della possibilità di essere riferito ad un limitato periodo temporale. Per tale ragione, l'ipotesi di avvicendamento provvisorio, nel caso di nuovo fornitore, appare assolutamente irragionevole. In caso di avvicendamento dell'aggiudicatario, nell'ipotesi di procedura negoziata con più operatori economici, i tempi richiesti per l'eventuale presa in carico dell'anagrafica, di nuova prescrizione dell'ausilio ai pazienti abituati al vecchio prodotto, ai disagi di terapia e psicologici che inciderebbero su situazioni familiari già caratterizzate da notevole fragilità; la riorganizzazione dei percorsi, delle interazioni, della logistica, richiederebbero non meno di gg. 60; che unitamente ai tempi minimi della procedura negoziata di gg. 90 (comprensivi di indizione, presentazione delle offerte, valutazione e aggiudicazione, stipula del contratto e verifiche) al netto di eventuali imprevisti, non consentirebbero di perfezionare l'avvicendamento prima di gg. 150. Ipotizzando l'avvio della procedura a ottobre 2016, il nuovo contratto sarebbe ottimisticamente avviato a marzo 2017; vale a dire tre mesi dopo a quello di ipotetica aggiudicazione provvisoria della gara ASUR di pari oggetto, già indetta ed al momento alla fase della valutazione delle offerte tecniche (nota del RUP sullo stato d'avanzamento della gara del 26/09/2016, doc.to agli atti); oppure pochi mesi prima dell'orizzonte temporale delineato dal soggetto aggregatore SUAM, il cui cronoprogramma prevede dicembre 2017. Tale ipotetico periodo di avvio del nuovo contratto sconterebbe inoltre l'inevitabile fase di messa a punto delle prestazioni contrattuali, con il rischio di un abbassamento iniziale degli standard qualitativi. Sotto altro e complementare aspetto, resterebbero assolutamente incerti gli esiti dell'ipotetica gara in ordine agli effettivi vantaggi economici, posto che a fronte di un ridottissimo orizzonte temporale i costi di start up ed investimento iniziale di eventuali nuovi operatori economici non avrebbero tempo di essere ammortizzati; tal che il rischio concreto e reale è che l'allungamento della procedura non porti alcun beneficio economico ma al contrario un peggioramento delle nuove condizioni di aggiudicazione; e nessun beneficio qualitativo ma un peggioramento iniziale degli standard senza che rimanga tempo per recuperare. In conclusione, si ritiene che le ragioni e gli elementi tecnici, organizzativi e gestionali sopra richiamati, renderebbero l'eventuale passaggio ad altro operatore economico eccessivamente critico in considerazione della complessità dell'oggetto da un lato e della breve durata temporale dall'altro, anche in relazione ai tempi di gara, nuova progettazione, sostenibilità organizzativa e logistica, dei tempi di eventuale avvicendamento del fornitore in riferimento agli oneri efferenti agli investimenti di start up. Si ritiene pertanto rispondente al pubblico interesse – tanto sotto il profilo tecnico quanto sotto il profilo economico – procedere a negoziazione e possibilmente a stipula di un contratto ponte con l'attuale fornitore, con termine finale presunto dell'affidamento al 31/12/2017; con previsione di clausola risolutiva espressa anticipata in caso di utile aggiudicazione della gara ASUR o del soggetto aggregatore medesimo prima di tale termine."

Con verbale del 3/10/2016 il tavolo tecnico, presieduto come detto dal Direttore Amministrativo ASUR Dott. Pierluigi Gigliucci, esprimeva parere favorevole all'avvio della procedura per la conclusione del contratto, nei termini sopra descritti "(...) tenuto conto dell'orizzonte temporale del cronoprogramma del soggetto aggregatore oppure delle gare ASUR in corso, ove presenti, delle ragioni tecniche ed organizzative, nonché della coerenza e logicità delle motivazioni addotte (...)".

La spesa complessiva presunta, calcolata su una durata iniziale presunta di mesi 12, pari ad € 1.268.700 IVA 4% compresa è stata verificata mediante attestazione in calce al presente atto da parte del Direttore UOC Bilancio Dott. Luigi Stortini e del Dirigente UOS Co.Ge. Dott. Daniele Rocchi.

Si precisa che nella successiva negoziazione, finalizzata all'affidamento di che trattasi, saranno perseguiti i seguenti obiettivi:

- Riduzione della spesa oppure in subordine mantenimento dell'attuale livello di spesa
- Inserimento della clausola di salvaguardia per il recesso anticipato in caso di utile aggiudicazione della gara del soggetto aggregatore, unitamente a clausola di estensione in caso di protrarsi della procedura di gara di quest'ultimo oltre la scadenza inizialmente fissata.

Tanto premesso, si propone al DG ASUR l'adozione del seguente atto:

- Di dare del ricorrere dei presupposti di cui al comma 2 lettera c art. 63 D. Lgv. 50/2016 che dispone la legittimità della procedura negoziata senza pubblicazione di bando "(...) *nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (...)*", allorché le circostanze invocate a giustificazione del ricorso a tale procedura non siano imputabili all'amministrazione aggiudicatrice, come nel caso di specie; anche avuto riguardo alla circolare MEF prot. 20518 del 19/02/2016 debitamente citata nel documento istruttorio;
- Di adottare pertanto determina a contrarre per l'espletamento della procedura negoziata di cui al precedente punto del dispositivo, finalizzata all'affidamento dell'appalto di fornitura di ausili per incontinenza ad uso domiciliare per l'Area Vasta 4 di Fermo e stipula del relativo "contratto ponte", in attesa dell'aggiudicazione della gara di pari oggetto da parte di ASUR medesima (procedura di gara al momento alla fase di valutazione delle offerte tecniche) o in subordine del soggetto aggregatore;
- di dare atto che la spesa complessiva presunta, calcolata su una durata iniziale presunta di mesi 12, pari ad € 1.268.700 IVA 4% compresa è coerente e compatibile con il budget 2016 e quello 2017, quando approvato;
- di precisare che in ogni caso, nel contratto ponte sarà prevista clausola di salvaguardia onde consentire il recesso anticipato in caso di utile aggiudicazione della gara del soggetto aggregatore, unitamente a clausola di estensione in caso di protrarsi della procedura di gara di quest'ultimo oltre la scadenza inizialmente fissata;
- Di nominare RUP della presente procedura il Dott. Fulvio De Cicco, in qualità di Direttore UOC Acquisti e Logistica AV4;

- di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 4 della L. 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
- di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente Determina rientra nei casi "altro";
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e successive modificazioni;
- di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi dell'art. 26 comma 6 LR 26/96

Fermo, 25/10/2016

Il Direttore UOC Acquisti e Logistica

Dott. Fulvio De Cicco



RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

Si attesta che i costi derivanti dall'adozione del presente atto, rientrano nella disponibilità del budget 2016 (conto economico 0501130101 Autorizzazione n°9 sub 6;). Per gli anni successivi saranno resi compatibili con i relativi budget, quando assegnati.


Il Dirigente amministrativo del Controllo Gestione

Dott. Daniele Rocchi



Il Direttore UOC Bilancio

Dott. Luigi Stortini



- ALLEGATI -

Allegato 1 – Relazione tecnica su opportunità contratto ponte

Spett.le Direttore Amministrativo ASUR
Dott. Pierluigi Gigliucci

Brevi manu del 26/09/2016

Oggetto: contratti ponte – relazione appalto ausili per incontinenza AV4

Si richiamano preliminarmente le note prot. 23348 del 3/08/2016 e prot. 27035 del 20/09/2016 a firma del Direttore Amministrativo ASUR Dott. Pierluigi Gigliucci con cui veniva delineato il percorso relativo alla stipula dei contratti ponte per gli appalti aventi categoria merceologica di competenza esclusiva del soggetto aggregatore; nei casi in cui il contratto risulta scaduto o in scadenza e quest'ultimo non abbia ancora utilmente concluso le relative procedure di gara.

Ricade in tale fattispecie il contratto di fornitura domiciliare per ausili per incontinenza dell'AV4, il cui importo annuo presunto ammonta ad € 980.000,99 + IVA, comprensiva dei seguenti servizi accessori:

- Gestione informatizzata condivisa dei dati anagrafici (anagrafica assistiti), del piano autorizzativo validato dal Distretto e degli ordinativi per ogni utente in carico;
- Orientamento dell'utenza tramite informazione degli utenti sui contenuti e i benefici del servizio offerto, la gamma dei prodotti a disposizione e delle eventuali alternative, tempi e modalità di consegna, le caratteristiche funzionali e le modalità di impiego dei prodotti forniti, comprese le eventuali alternative, e quant'altro opportuno all'espletamento del servizio; sul loro diritto alla riservatezza nel rispetto della legge sulla privacy e le modalità con le quali l'aggiudicatario potrà in essere tale diritto e raccogliere e archiviare le relative autorizzazioni al trattamento dei dati personali; su eventuali prodotti alternativi meglio confacenti alle esigenze mediche erogabili all'utente;
- Assistenza all'utenza e gestione dei reclami.

A tal proposito deve evidenziarsi come l'organizzazione del servizio, sia nel suo complesso sia nell'articolazione delle diverse prestazioni accessorie sopra descritte, è strettamente connesso con l'organizzazione distrettuale finalizzata all'erogazione della relativa prestazione. Inoltre deve evidenziarsi la complessità organizzativa propria della gestione, presa in carico, orientamento e consegna domiciliare riferita ad oltre n°5.200 pazienti. A tal proposito si rimarca come l'utilizzo dell'ausilio per incontinenza – o meglio l'eventuale cambio di prodotto – rappresenta elemento di notevole stress e disagio per il paziente e per la famiglia; tal che esso non solo richiede un lungo periodo di orientamento ed adattamento; ma apparirebbe del tutto ingiustificato a fronte della possibilità di essere riferito ad un limitato periodo temporale. Per tale ragione, l'ipotesi di avvicendamento provvisorio, nel caso di nuovo fornitore, appare assolutamente irragionevole. In caso di avvicendamento dell'aggiudicatario, nell'ipotesi di procedura negoziata con più operatori economici, i tempi richiesti per l'eventuale presa in

carico dell'anagrafica, di nuova prescrizione dell'ausilio ai pazienti abituati al vecchio prodotto, ai disagi di terapia e psicologici che inciderebbero su situazioni familiari già caratterizzate da notevole fragilità; la riorganizzazione dei percorsi, delle interazioni, della logistica, richiederebbero non meno di gg. 60; che unitamente ai tempi minimi della procedura negoziata di gg. 90 (comprensivi di indizione, presentazione delle offerte, valutazione e aggiudicazione, stipula del contratto e verifiche) al netto di eventuali imprevisti, non consentirebbero di perfezionare l'avvicendamento prima di gg. 150. Ipotizzando l'avvio della procedura a ottobre 2016, il nuovo contratto sarebbe ottimisticamente avviato a marzo 2017; vale a dire tre mesi dopo a quello di ipotetica aggiudicazione provvisoria della gara ASUR di pari oggetto, già indetta ed al momento alla fase della valutazione delle offerte tecniche (nota del RUP sullo stato d'avanzamento della gara del 26/09/2016, doc.to agli atti); oppure pochi mesi prima dell'orizzonte temporale delineato dal soggetto aggregatore SUAM, il cui cronoprogramma prevede dicembre 2017. Tale ipotetico periodo di avvio del nuovo contratto sconterebbe inoltre l'inevitabile fase di messa a punto delle prestazioni contrattuali, con il rischio di un abbassamento iniziale degli standard qualitativi. Sotto altro e complementare aspetto, resterebbero assolutamente incerti gli esiti dell'ipotetica gara in ordine agli effettivi vantaggi economici, posto che a fronte di un ridottissimo orizzonte temporale i costi di start up ed investimento iniziale di eventuali nuovi operatori economici non avrebbero tempo di essere ammortizzati; tal che il rischio concreto e reale è che l'allungamento della procedura non porti alcun beneficio economico ma al contrario un peggioramento delle nuove condizioni di aggiudicazione; e nessun beneficio qualitativo ma un peggioramento iniziale degli standard senza che rimanga tempo per recuperare.

In conclusione, si ritiene che le ragioni e gli elementi tecnici, organizzativi e gestionali sopra richiamati, renderebbero l'eventuale passaggio ad altro operatore economico eccessivamente critico in considerazione della complessità dell'oggetto da un lato e della breve durata temporale dall'altro, anche in relazione ai tempi di gara, nuova progettazione, sostenibilità organizzativa e logistica, dei tempi di eventuale avvicendamento del fornitore in riferimento agli oneri efferenti agli investimenti di start up. Si ritiene pertanto rispondente al pubblico interesse – tanto sotto il profilo tecnico quanto sotto il profilo economico – procedere a negoziazione e possibilmente a stipula di un contratto ponte con l'attuale fornitore, con termine finale presunto dell'affidamento al 31/12/2017; con previsione di clausola risolutiva espressa anticipata in caso di utile aggiudicazione della gara ASUR o del soggetto aggregatore medesimo prima di tale termine.

A disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti, si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE UOC Farmacia
F.to Dott. Massimo Fioretti

UOC ACQUISTI E LOGISTICA
F.to IL DIRETTORE Dott. Fulvio De cicco

